Comune di Bergamo

DIREZIONE AMBIENTE VERDE PUBBLICO E MOBILITA'

SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE

Ordinanza sindacale

Numero Generale	*Data*
N. 9	14/10/2025

Classificazione	*Fascicolo*
II.1	N.20/2025

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E MISURE VOLTE AL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI DEGLI EDIFICI CON ACCESSO AL PUBBLICO - ANNO TERMICO 2025-2026 (1°OTTOBRE 2025 – 30 SETTEMBRE 2026).

LA SINDACA

Viste:

- la Delibera Giunta Regionale (DGR) 5 agosto 2020 - n. XI/3502 “Disposizioni per l’installazione, l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici civili – aggiornamento 2020” e in particolare l’art. 7:

  - comma 13 secondo il quale i Sindaci, con propria ordinanza da comunicare immediatamente alla popolazione, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia per singoli immobili;
  - commi 1 e 2 secondo cui, nell’ambito della climatizzazione estiva e invernale, il mantenimento della temperatura dell’aria negli ambienti entro i limiti fissati è ottenuto con accorgimenti che non comportino spreco di energia;

- la Delibera di Giunta Comunale n. 2634 Reg. G.C. del 24.06.2024 con la quale Regione Lombardia dà indicazione ai sindaci di avvalersi della facoltà assegnata dall’art. 5 del DPR n. 74 del 2013, di assumere ordinanze di modifica del periodo di accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a combustibile fossile, prevedendone una riduzione di 14 giorni complessivi (posticipo di 7 giorni dalla data di inizio e l’anticipo di 7 giorni della data di fine esercizio -, rispetto alle date previste per la zona climatica E del territorio regionale, in corrispondenza di situazioni meteoclimatiche che ne giustifichino l’applicazione, anche sulla base del bollettino previsionale meteorologico messo a disposizione da ARPA;

- la Delibera di Giunta Comunale n. 319 Reg. G.C. del 04.09.2008 che si applica alle violazioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali vigenti che non prevedono specifiche sanzioni o rinviano a quelle previste dall’art. 7 bis del TUEL.

Preso atto che il Comune di Bergamo è inserito nella zona climatica E dell’art. 4 del DPR n. 74 del 2013, e che ciò comporta un orario massimo di funzionamento 14 ore giornaliere tra il 15 di ottobre e il 15 di aprile.
Al di fuori di tale periodo, in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio, è comunque possibile accendere gli impianti fino ad un massimo di 7 ore giornaliere (consecutive o distribuite nel corso della giornata) comprese tra le ore 05:00 e le ore 23:00.

Dato atto che la determinazione delle massime orarie e del periodo entro cui è possibile accendere gli impianti di riscaldamento a combustione per la fascia climatica E (DPR 412/1999) si basa su condizioni climatiche che risalgono mediamente a circa cinquanta anni fa, quando l’aumento della temperatura legato al cambiamento climatico in atto non era così evidente.

Dato atto inoltre che il Comune di Bergamo ha ricevuto il riconoscimento EU Mission Label – Climate Neutral & Smart Cities dalla Comunità europea a seguito della presentazione del proprio Climate City Contract, ossia un documento strategico finalizzato all’abbattimento dei gas climalteranti e al raggiungimento della neutralità climatica entro il 2030.

Rilevato che le condizioni meteoclimatiche degli ultimi anni hanno fatto registrare un aumento medio delle temperature stagionali e che una riduzione del periodo di utilizzo degli impianti di riscaldamento a combustione incide sulla riduzione delle emissioni, con particolare riferimento agli ossidi di azoto nel caso di combustibili fossili gassosi e liquidi e di polveri sottili nel caso di legna**,**

ORDINA

1. la riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento posticipando l’accensione al **22/10/2025** e fino **07/04/2026**. In tale periodo gli impianti potranno essere accesi fino ad un massimo di 14 ore giornaliere (articolate anche in due o più sezioni) comprese tra le ore 05:00 e le ore 23:00. Si ribadisce che fino alla data del 22/10/2025, in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio, è comunque possibile accendere gli impianti fino ad un massimo di 7 ore giornaliere (consecutive o distribuite nel corso della giornata) comprese tra le ore 05:00 e le ore 23:00.

2. La riduzione delle temperature massime di esercizio a:

    • 17°C +/- 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
    • 19°C +/- 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

3. I limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale NON si applicano nei seguenti casi:

    a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero
    1. cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossicodipendenti
    2. e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
    b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate
    3. in stabili condominiali;
    c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
    d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
    e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze
    4. tecnologiche o di produzione.

1. Le limitazioni relative alla sola durata giornaliera di attivazione NON si applicano nei casi previsti dalla DGR 3502/2020, art. 7 comma 11.

ORDINA ALTRESÌ

Che vengano mantenute chiuse, ove siano in funzione impianti di climatizzazione estiva/invernale (raffrescamento/riscaldamento degli ambienti), anche in presenza di lama d'aria, tutte le porte di accesso al pubblico da parte degli esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti, e bevande, attività artigianali e degli edifici con accesso al pubblico, ad eccezione del tempo necessario all'entrata e all'uscita delle persone ed alle operazioni funzionali all'esercizio o nel caso in cui l'eccessivo affollamento richieda idoneo ricambio d'aria o renda impossibile la chiusura delle porte.

Qualora un esercizio commerciale e di somministrazione alimenti e bevande abbia uno spazio all'aperto di pertinenza dell'attività (dehors), sia in area pubblica che in area privata, per cui deve garantire il servizio agli avventori - se presenti - e per cui si rende indispensabile il passaggio continuativo del personale dall'interno all'esterno, è da considerarsi escluso dal presente provvedimento.

RAMMENTA

l'obbligo di spegnimento di tutti i tipi di insegne luminose di non specifico e indispensabile uso notturno entro le ore ventitré nel periodo di ora legale ed entro le ore ventidue nel periodo di ora solare, di cui al combinato disposto degli artt. 11, comma 2 della L.R. 31/2015 e art. 9, comma 4 della L.R. 17/2000.

DEMANDA

alla Polizia Locale e a tutti gli altri Enti e Organi di controllo competenti per legge, la verifica dell'osservanza della presente ordinanza; al Settore Comunicazione e Promozione del Territorio - Ufficio Stampa - di effettuare, in opportuno coordinamento con il Settore Tutela Ambientale, tutte le azioni finalizzate alla massima diffusione dei contenuti del presente provvedimento.

INFORMA

che la violazione alla presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), con calcolo del p.m.r. ai sensi della delibera di Giunta Comunale n. 319 Reg. del 04.09.2008 pari a € 100,00 a carico del titolare dell'esercizio commerciale, o dell'esercizio di somministrazione alimenti e bevande, o del responsabile dell'attività diretta al pubblico.

INFORMA INOLTRE CHE

che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

DISPONE

la pubblicazione del presente provvedimento all'albo e sul sito web istituzionale dell'Ente e l'invio alle Associazioni di categoria.

La Sindaca
Elena Carnevali

HASH Allegati:

eaa3e9f71df762ac07353cc82eab23301bde02dbc1fb180b9b8d2c09695b5f71 - ord_Verbale_13-10-2025_09-07-12.doc